

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Ruolo del R.U.P. in caso di offerta economicamente vantaggiosa e come cambia la figura con il nuovo codice dei contratti¹.

1. Fatto

Il Tar Campania, Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 1334 del 8 giugno 2023, si è pronunciato in merito al ricorso proposto da una società contro la sua esclusione dalla gara di appalto per l'esecuzione di lavori e la conseguente segnalazione all'ANAC del Responsabile unico del procedimento nominato dalla stazione appaltante.

Sulla base della verifica degli atti di gara, ivi compresi il bando e tutta la documentazione prodotta dai partecipanti, il giudice Collegio ha respinto ~~respinge~~ il ricorso confermando non soltanto l'operato del RUP, ma specificando anche che i compiti assegnati al Responsabile sono stati svolti conformemente a quanto riconosciuto dal Codice Appalti (ex D. Lgs 50/2016) e che analizzando nello specifico la tipologia di gara, è possibile affermare che in caso di procedure all'interno delle quali è applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile unico del procedimento può svolgere tutte le attività che non implicino l'esercizio di poteri valutativi, i quali spettano esclusivamente alla Commissione appositamente nominata, ma che tuttavia può essere coinvolto dalla Commissione stessa, ove venga ritenuto necessario.

2. Il RUP nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

La sentenza in oggetto fornisce lo spunto per approfondire il ruolo del Responsabile all'interno delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Tra le figure professionali che intervengono nella materia degli appalti pubblici un ruolo centrale è stato sempre riservato al Responsabile Unico del Procedimento "RUP", per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti non attribuiti ad altri organi o soggetti.

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino

Tra le novità più discusse del nuovo Codice dei Contratti pubblici vi sono le modifiche a tale figura, che da Responsabile Unico di Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 diventa Responsabile Unico di Progetto. Non si tratta soltanto di un cambiamento nei termini che vengono utilizzati ma una profilazione particolare del ruolo che è ora assimilabile a quello di un *Project manager*, il “motore” che dà l’impulso all’intervento pubblico nel suo complesso e ne tiene le fila.

Il RUP coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4 del codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023). È infatti prevista la possibilità di nominare responsabili di procedimento per ognuna delle fasi dell’appalto, creando un vero e proprio modello organizzativo ad hoc sotto diretta responsabilità del RUP.

Ai sensi del comma 5, art. 15 del D.lgs. 36/2023, la funzione primaria del Responsabile Unico di Progetto è quella di assicurare *“il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”*, in attuazione del principio del risultato di cui all’art. 1, rispettando le tempistiche preventivate, il livello di qualità richiesto e la manutenzione programmata, oltre a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.

Su questa figura ricade quindi la responsabilità di dirigere e coordinare le quattro fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni procedura soggetta al Codice, ferma restando la possibilità di avvalersi di una struttura di supporto e di Responsabili di procedimento a cui delegare specifici compiti operativi per ciascuna fase. ~~Tale struttura gerarchica andrà a costituire un vero e proprio ufficio del Responsabile.~~

Il RUP deve essere inoltre in possesso di competenze professionali adeguate al processo realizzativo dell’appalto di lavori, servizi o forniture di cui è incaricato, e deve tenere aggiornata con costanza la propria formazione². Sono indicati infatti requisiti specifici per i contratti di lavori e di servizi e forniture.

Il RUP, anche avvalendosi ~~peraltro~~ dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 34, del codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), opera nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata e dei vincoli progettuali³ fissati.

Si consideri infine che, nell’ambito dei compiti assegnati, il RUP:

² Con l’allegato I.2, il Codice introduce tuttavia la possibilità di designare un RUP privo delle prerogative richieste: in questo caso la Stazione Appaltante provvederà ad affiancare al Responsabile una struttura di supporto che compensi i requisiti carenti.

³ Costo, tempo, e qualità: variabili interdipendenti che definiscono i limiti entro i quali è possibile muoversi nel corso di un progetto.

- *formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi;*
- *è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi alla comunicazione e alla trasparenza della procedura di gara;*
- *in fase di aggiudicazione, svolge tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di gara;*
- *in fase di esecuzione del contratto, svolge le funzioni connesse alle modifiche contrattuali, approva nuovi prezzi, irroga le penali, ordina la sospensione e la ripresa dei lavori.*

3. Conclusioni

L'exkursus proposto ha la finalità di mettere in evidenza come la situazione non cambi nel caso in cui si tratti della nuova figura del Responsabile unico di progetto, nelle accezioni che sono state delineate. La possibilità per il RUP di intervenire all'interno di una procedura di gara alla quale viene applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non rappresenta una ingerenza nelle sfere e nei compiti ben stabiliti tra Commissione valutatrice e RUP. Non a caso, infatti, il coinvolgimento non può attenerne la valutazione ma il supporto necessario al fine di operare in maniera corretta da parte dei valutatori.